



**CAMERA di COMMERCIO**  
**Industria Artigianato e Agricoltura**  
**AVELLINO**

## **Il Decreto “anti – crisi” manda in soffitta il libro dei soci**

Apportate modifiche importanti al c.d. “decreto anticrisi”, il 185/2008, in sede di conversione: in particolare è stata prevista l’abrogazione del Libro Soci per la S.r.l. E’ un passaggio importante, di cui si discuteva da un po’ e che va a completare quel disegno di semplificazione delle vicende circolatorie delle quote avviato la scorsa estate, con la previsione della modalità “alternativa” di deposito del trasferimento di quote di società a responsabilità limitata, affidata al commercialista, in aggiunta a quella tradizionale a cura dei Notai.

L’abolizione del libro dei soci reca con sé una serie di conseguenze importanti ed incide notevolmente sugli adempimenti posti a carico degli amministratori. Innanzitutto, nel caso di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali, gli effetti di fronte alla società si produrranno dal momento del deposito del contratto nel Registro delle Imprese, non dall’annotazione nel libro dei soci, che non potrà più avvenire.

Lo “*status socii*”, e quindi la possibilità di esercitare tutti i diritti sociali che ne derivano, si acquista esclusivamente previa esibizione del contratto di acquisto e della ricevuta di deposito da parte del Notaio o del Commercialista nel Registro delle Imprese.

E’ agevole osservare che, in linea di massima, c’è stato un capovolgimento della prospettiva tradizionale e, con le nuove norme, gli effetti di un trasferimento si produrranno prima nei confronti della società (**a partire dal deposito nel R.I.**) e solo successivamente nei confronti dei terzi (**a partire dall’iscrizione nel R.I.**): **in sostanza l’opponibilità ai terzi è posticipata rispetto all’efficacia nei confronti della società.**

Procedura semplificata anche per il pignoramento di una quota, così come per l’iscrizione di pegno o usufrutto: anche in tali casi, infatti, una modifica dell’art. 2471 del codice civile elimina qualsiasi obbligo di annotazione.

Resta naturalmente l’obbligo a carico degli amministratori o, qualora essi non vi provvedano, a carico del nuovo socio unico, di comunicare la persona del socio unico ovvero la ricostituzione della pluralità dei soci al Registro delle Imprese, tuttavia mentre fino ad oggi l’adempimento doveva essere effettuato entro 30 giorni dall’annotazione nel libro dei soci, la nuova formulazione della norma è nel senso che la dichiarazione del nuovo socio unico ovvero della ricostituzione della pluralità dei soci debbano essere depositate nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’ “*avvenuta variazione della compagine sociale*”; per la verità il legislatore usa qui una formula che non chiarisce se ci si intende riferire al momento in cui si è perfezionato il contratto di cessione ovvero al momento in cui è avvenuto il deposito nel Registro delle Imprese, ritengo francamente che quest’ultima tesi sia preferibile.

Cambia anche il disposto **dell’art. 2472 del codice civile**, in tema di responsabilità solidale con l’acquirente da parte del cedente per i versamenti ancora dovuti sulla quota di capitale sottoscritta: tale regime di responsabilità in solido si protrae per tre anni, che non decorrono più dall’iscrizione nel libro soci, ma bensì dall’ “iscrizione” del trasferimento della partecipazione nel Registro delle Imprese.

Novità anche per quanto concerne la disciplina relativa alla convocazione dell’assemblea: il nuovo testo dell’art. **2479 bis** prevede che, in mancanza di diverse indicazioni contenute nell’atto



**CAMERA di COMMERCIO**  
**Industria Artigianato e Agricoltura**  
**AVELLINO**

costitutivo, la convocazione dovrà essere inviata con raccomandata almeno 8 giorni prima al domicilio dei soci, così come risulta dal Registro delle Imprese.

Naturalmente la grossa novità riguarda anche il Bilancio: gli amministratori non dovranno più depositare, unitamente al Bilancio di esercizio, l'Elenco dei Soci, ovvero la dichiarazione che lo stesso non è variato (*c.d. riconferma*) riferito alla data di approvazione del bilancio. Questa è un'autentica semplificazione, specie in considerazione del fatto che, molto spesso, venivano depositati al Registro delle Imprese elenchi soci errati o incompleti o, peggio ancora, veniva comunicata una riconferma dell'elenco dei soci pur essendosi verificati dei trasferimenti di partecipazioni durante l'esercizio sociale, il tutto a discapito della trasparenza e della veridicità delle informazioni desumibili dalla visura degli assetti proprietari ottenibile dal Registro.

Certo quello di istituire, compilare ed aggiornare il libro dei soci è un adempimento storico per gli amministratori ma, a conti fatti, l'unico libro obbligatorio per le S.r.l. potrebbe rimanere quello delle decisioni dei soci, nel caso in cui abbia optato per la nomina di un amministratore unico e non sia tenuta per legge a nominare l'Organo di controllo (Collegio Sindacale o Revisore).

In ogni caso ***le nuove norme diverranno efficaci decorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, quindi entro la fine del mese di marzo.*** La disciplina transitoria prevede che entro tale termine gli amministratori di S.r.l. possano depositare al Registro delle Imprese una dichiarazione (assolutamente esente dal pagamento di imposta di bollo e diritti di segreteria) al fine di integrare le risultanze della visura degli assetti proprietari con quella del libro dei soci.

Anche tali norme, dunque, spingono nella direzione della semplificazione e compiono lo sforzo di eliminare duplicazione ed appesantimento negli adempimenti posti a carico delle imprese ed ancora una volta il Registro delle Imprese viene investito di un ruolo forte e centrale in una materia così delicata quale può essere quella dei trasferimenti delle partecipazioni societarie, dell'iscrizione di diritti su quote e quant'altro.

Il Vice Conservatore  
Gemma Iermano